



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

SECONDA SEZIONE

CAUSA HUSSUN E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05)

SENTENZA
(Radiazione)

STRASBURGO

19 gennaio 2010

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire alcune modifiche formali.

Nella causa Hussun e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, *giudici*,

e da Sally Dollé, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 dicembre 2009,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

IL PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi sono quattro ricorsi (nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05) presentati contro la Repubblica italiana e con cui ottantaquattro ricorrenti¹ (i cui nomi, nazionalità e date di nascita sono indicati nella lista allegata), hanno adito la Corte rispettivamente il 21 marzo 2005, il 23 marzo 2005, il 1° aprile 2005 e il 12 maggio 2005 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. I ricorrenti sono rappresentati dall'avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova (ricorsi nn. 10171/05 e 10601/05), dagli avv. Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci del foro di Roma, dall'avv. Alessandra Ballerini (ricorso n. 11593/05) e dagli avv. Anton Giulio Lana e Alessandra Ballerini (ricorso n. 17165/05). Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato alternativamente dai suoi agenti, R. Adam e E. Spatafora, nonché dal suo co-Agente, F. Crisafulli, e dal suo co-Agente aggiunto, N. Lettieri (quest'ultimo divenuto in seguito co-Agente).

3. I ricorrenti adducevano la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

¹ Rispetto ai ricorrenti indicati nella decisione sulla ricevibilità (che risultavano essere ottantasette), il numero deve essere ridotto di tre unità. Infatti, i ricorsi erano stati dichiarati irricevibili per quanto riguarda due ricorrenti (le sig.re Fadia SADAN e Khalaf HANAN, ricorso n. 10171/05). Inoltre, a seguito delle osservazioni delle parti sul merito delle cause, è risultato che il nome di uno dei ricorrenti, il sig. Kafed NOUMAN (n. 17 nella lista allegata) era stato indicato due volte. I rappresentanti dei ricorrenti avevano infatti inviato due procure a nome di tale ricorrente: l'originale (firmato dagli avv. Ballerini, Lana e Saccucci) e una copia di quest'ultimo, recante la firma in copia dell'avv. Ballerini e le firme originali degli avv. Lana e Saccucci.

4. La camera ha deciso di riunire i ricorsi (articolo 42 § 1 del regolamento).

5. Con decisione in data 11 maggio 2006, la Corte ha rinviato i ricorsi relativi a cinquantasette ricorrenti e li ha dichiarati parzialmente ricevibili relativamente a quattordici ricorrenti, per quanto riguarda gli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione e a tredici ricorrenti, tra cui il sig. Kamel Midawi, per quanto riguarda esclusivamente l'articolo 34 della Convenzione.

6. Sia i rappresentanti dei ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 del regolamento).

IN FATTO

I. IL CONTESTO GENERALE DEGLI SBARCHI

7. Negli ultimi anni, l'Italia ha dovuto affrontare lo sbarco massiccio di migliaia di immigranti, partiti dalla Libia su imbarcazioni di fortuna alla ricerca di una migliore situazione economica e/o di un rifugio politico. Tra queste persone, una gran parte è stata rinviaa nell'isola di Lampedusa (Agrigento), come i ricorrenti delle presenti cause. Gli immigranti che dispongono di documenti di identità non sono molti e, la maggior parte delle volte, a causa delle barriere linguistiche, hanno difficoltà di comunicazione con le autorità italiane (nonostante la presenza, a volte, di interpreti).

8. Gli immigranti vengono accolti in centri di soggiorno temporanei in cui le autorità nazionali si sforzano di raccogliere dati riguardanti la loro identità, nonché i motivi del loro viaggio. Può accadere che gli immigranti forniscano nomi falsi alle autorità e/o agli avvocati che cercano di assisterli. Una parte di essi riesce a volte a fuggire dai centri per entrare clandestinamente in Italia o altrove in Europa; altri alla fine vengono rilasciati per superamento dei termini massimi di detenzione; altri ancora vengono rimpatriati nel loro Paese di provenienza sulla base di decreti di espulsione. Le autorità italiane e gli immigrati clandestini devono dunque affrontare ostacoli considerevoli, sia di ordine amministrativo che pratico.

II. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. I ricorrenti e il loro arrivo in Italia

9. Tra il 13 e il 25 marzo 2005 i ricorrenti, provenienti dalla Libia, sbarcarono nell'isola di Lampedusa (Agrigento). Facevano parte di un gruppo di circa 1.200 clandestini.

10. Secondo le informazioni risultanti dalle procure e da altri documenti forniti dai rappresentanti dei ricorrenti, la maggior parte di tali ricorrenti sarebbe palestinese. Tra essi vi sono degli Irakeni, degli Algerini, dei Giordani, dei Marocchini e un Tunisino.

11. I ricorrenti furono accolti nei centri di permanenza temporanea («CPT») di Lampedusa, Caltanissetta e Crotona («Sant'Anna» di Capo Rizzuto).

12. L'avv. Ballerini, uno dei rappresentanti dei ricorrenti, raccolse le procure di questi ultimi a due riprese, il 20 e il 25 marzo 2005, rispettivamente nei centri di accoglienza di Lampedusa e di Crotona.

13. Dalle osservazioni dei rappresentanti dei ricorrenti risulta che, la sera del 25 marzo 2005, «varie decine di persone, tra cui molti [dei ricorrenti] che avevano dato procura per la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte», fuggirono dal centro di accoglienza di Crotona.

B. La sorte dei ricorrenti

14. Per quanto riguarda la loro sorte, i ricorrenti si possono dividere in tre gruppi.

1. I cinquantasette ricorrenti la cui sorte è sconosciuta² (per i quali il ricorso era stato rinviato)

15. Il 22 maggio 2006 la cancelleria della Corte ha chiesto alle parti informazioni relative all'identità e alla sorte di cinquantasette ricorrenti di cui non disponeva di alcuna informazione.

16. Né i rappresentanti dei ricorrenti né il Governo sono stati in grado di rispondere a tale richiesta. La Corte, pertanto, dispone, riguardo a questo gruppo di ricorrenti, solo dei moduli di ricorso e delle procure. In questi ultimi vi sono il cognome, il nome, la nazionalità (nella maggior parte dei casi) dei ricorrenti e una firma. Ad eccezione di un caso³, in nessuna delle

² I loro nomi sono iscritti ai nn. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80 e 82 della lista allegata.

³ Ricorrente indicato al n. 84 della lista allegata.

procure sono stati indicati la data e il luogo della firma. In una di esse⁴, la data di nascita del ricorrente è stata apposta in luogo della sua firma. In un'altra procura⁵, il ricorrente ha scritto la parola «PACE» in luogo della propria firma. Le procure relative ai cinquantasette ricorrenti sono state sottoposte a perizia grafologica, i cui risultati sono indicati di seguito, al punto 3.

2. I quattordici ricorrenti espulsi⁶ (che adducono la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione)

17. Questi ricorrenti sono arrivati nell'isola di Lampedusa tra il 13 e il 25 marzo 2005.

18. Accolti nel centro di Crotone, sono stati oggetto di verbali di identificazione redatti tra il 20 e il 25 marzo 2005.

19. Tra il 21 marzo e il 1° aprile 2005 il prefetto di Crotone emise un decreto di espulsione per ciascuno di tali ricorrenti.

20. Tra il 24 marzo e il 2 aprile 2005 tali ricorrenti furono sentiti dal giudice di pace di Crotone, in presenza di un avvocato e di un interprete, ai fini della convalida dei decreti di espulsione che li riguardavano. Il giudice, caso per caso, ha convalidato l'espulsione di tali ricorrenti. Ad eccezione di due di questi casi, gli avvocati si sono opposti alla convalida dei decreti di espulsione verso la Libia.

21. Il 5 aprile 2005 questi quattordici ricorrenti furono espulsi.

3. I tredici ricorrenti rilasciati per superamento dei termini di detenzione⁷ (che adducono la violazione dell'articolo 34 della Convenzione)

22. I rappresentanti dei ricorrenti hanno perso ogni contatto con questi ricorrenti ad eccezione di un caso (sig. Kamel Midawi, ricorso n. 17165/05).

C. La perizia disposta dalla Corte sulle procure dei ricorrenti per i quali i ricorsi sono stati rinviati

23. Nelle sue osservazioni sulla fondatezza dei presenti ricorsi, depositati il 2 agosto 2006, il Governo ha messo in dubbio l'autenticità di varie procure fornite dai rappresentanti dei ricorrenti.

⁴ Si tratta di quella relativa al ricorrente indicato al n. 13 della lista allegata, per il quale i rappresentanti hanno in seguito rinunciato al ricorso.

⁵ Si tratta di quella relativa al ricorrente indicato al n. 59 della lista allegata.

⁶ I loro nomi sono riportati ai nn. 6, 7, 18, 29, 30, 37, 43, 55, 56, 60, 68, 74, 81 e 83 della lista allegata.

⁷ I loro nomi sono riportati ai nn. 4, 10, 11, 15, 26, 27, 33, 64, 65, 66, 76, 79 e 84 della lista allegata.

24. Nelle loro osservazioni in risposta, in data 27 settembre 2006, i rappresentanti dei ricorrenti hanno affermato che «l'avv. Ballerini ha compilato personalmente le procure con dati che le sono stati dettati [dai ricorrenti] e le ha sottoposte personalmente alla firma di ciascuno [dei ricorrenti]. (...) si deve dunque escludere che la stessa persona abbia firmato più di un modulo di procura». Inoltre, «Pur non essendo in grado di certificare l'autenticità dei nomi e dei dati forniti dai ricorrenti (che erano sprovvisti di documenti di identità) [l'avv. Ballerini] è senz'altro in grado di certificare che ciascuna delle firme delle procure è stata "materialmente scritta" in sua presenza da una persona fisica esistente e vera».

25. Il 27 giugno 2008 la Corte ordinò una perizia grafologica allo scopo, tra l'altro, di confrontare tra loro le scritture e le firme delle procure dei ricorrenti e di dire se alcune di esse potessero essere attribuite alla stessa persona. La perizia ha riguardato i cinquantasette ricorrenti per i quali era stato rinviato il ricorso. Il 16 agosto 2008 la relazione peritale fu depositata in cancelleria.

26. Da tale relazione risulta che, in trentotto casi⁸ (ripartiti in più gruppi), le procure sono state redatte e firmate (o «potrebbero essere state redatte e firmate», in quattro di tali casi⁹), dalla stessa persona. Quanto alle diciannove procure restanti¹⁰, secondo la perizia se ne possono attribuire il nome e la firma (o la scrittura) alla persona di riferimento (in due di questi casi «non in maniera certa»¹¹ e, in un caso, «probabilmente»¹²).

27. A seguito di tali risultati, i rappresentanti dei ricorrenti hanno in parte contestato la perizia e hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi presentati a nome di ventidue ricorrenti¹³.

D. I contatti tra i rappresentanti dei ricorrenti e questi ultimi

28. Secondo le informazioni fornite dai rappresentanti dei ricorrenti il 16 luglio 2006, questi ultimi hanno perso ogni contatto con i ricorrenti e non dispongono «nemmeno di un numero di telefono» a cui poterli raggiungere, ad eccezione del sig. Kamel Midawi che, rilasciato per superamento dei termini di detenzione, abita a Bergamo e ha mantenuto un contatto telefonico con i suoi avvocati.

⁸ Ricorrenti indicati ai nn. 2, 3, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 80 e 82 della lista allegata.

⁹ Ricorrenti indicati ai nn. 2, 3, 13 e 69 della lista allegata.

¹⁰ Tali procure sono relative ai ricorrenti i cui nomi sono riportati ai nn. 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 23, 34, 40, 41, 42, 59, 61, 62, 70, 71 e 78 della lista allegata.

¹¹ Ricorrenti indicati ai nn. 5 e 14 della lista allegata.

¹² Il nome di questo ricorrente è riportato al n. 62 della lista allegata.

¹³ I nomi di questi ultimi sono riportati ai nn. 13, 17, 19, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 68, 73, 75, 80 e 82 della lista allegata.

IN DIRITTO

I. SULL'ADDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3 e 13 DELLA CONVENZIONE E 4 DEL PROTOCOLLO N° 4 ALLA CONVENZIONE

29. Con l'introduzione di questi ricorsi, i rappresentanti dei ricorrenti denunciavano la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione (ad eccezione del ricorso n° 10171/05, con il quale era stato invocato soltanto l'articolo 3 della Convenzione) in ragione del rischio di morte e di trattamenti inumani che i loro clienti avrebbero corso nel caso in cui fossero stati rimpatriati in Libia "o in altri paesi di rimpatrio". I rappresentanti dei ricorrenti sostenevano che in Libia "la situazione relativa al rispetto dei diritti dell'uomo è catastrofica" e segnalavano che la maggior parte dei clandestini rimpatriati in questi paesi erano stati detenuti nel centro di Al Gatrun, situato nel deserto, e in seguito rinviati nei loro paesi di origine con "i mezzi che si avevano a disposizione" attraverso il deserto libico fino alla frontiera nigeriana.

30. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i rappresentanti dei ricorrenti denunciavano che era impossibile per questi ultimi entrare in contatto con degli avvocati al fine di avviare una procedura per ottenere lo status di rifugiato e di impugnare l'eventuale rigetto di questa domanda. Contestavano anche il fatto che i ricorrenti non avrebbero potuto impugnare le misure giudiziarie che disponevano il loro rimpatrio e che comunque il ricorso contro il decreto di espulsione non ha effetto sospensivo. Ritenevano altresì che i ricorrenti non avessero beneficiato di un ricorso interno per contestare le violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n° 4 alla Convenzione. Inoltre, lamentavano il fatto che dopo l'adozione dei decreti di espulsione non era stata tenuta alcuna udienza di convalida prevista dalla legge n° 271 del 12 novembre 2004.

31. Invocando l'articolo 4 del Protocollo n° 4 alla Convenzione, i rappresentanti dei ricorrenti lamentavano il rischio per questi ultimi di subire un'espulsione collettiva di stranieri. Sostenevano che i ricorrenti non erano stati oggetto di misure giudiziarie di espulsione cosicché sono nella impossibilità di denunciare, a livello nazionale, le violazioni di cui ritengono essere vittime.

32. Gli articoli in causa sono così formulati nelle loro parti pertinenti:

Articolo 2 della Convenzione

« 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...) »

Articolo 3 della Convenzione

« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

Articolo 13 della Convenzione

« Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. »

Articolo 4 della Protocollo n° 4 alla Convenzione

« Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate. »

A. Le osservazioni del Governo

33. Il Governo segnala innanzitutto che i nomi dei ricorrenti per i quali i ricorsi erano stati rinviati non sono indicati in nessun documento o base di dati. Queste persone sarebbero pertanto "non identificate e non identificabili".

34. Sostiene poi che il gruppo dei ricorrenti espulsi è stato allontanato dal territorio italiano il 5 aprile 2005, ossia un giorno prima della data in cui il Governo è venuto a conoscenza del ricorso attraverso l'invio, da parte della cancelleria della Corte, di una richiesta di informazioni concernente i ricorrenti in causa. Ad ogni modo, il Governo sostiene che questi ricorrenti non correano alcun rischio per la loro vita e che un maltrattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

35. Per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 13 della Convenzione, il Governo osserva che tutti i ricorrenti hanno avuto accesso a degli avvocati e che in tutti i centri operano mediatori culturali che hanno il compito, tra l'altro, di informare gli stranieri sulle procedure da avviare per il riconoscimento dello status di rifugiato.

36. In seguito, il Governo indica che i ricorrenti espulsi sono stati tutti oggetto di misure individuali adottate caso per caso in seguito ad una procedura di identificazione, all'esame di ogni situazione particolare e ad un'udienza innanzi al giudice di pace. Secondo il Governo, nel corso di queste procedure, i ricorrenti non avrebbero manifestato timori che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato. Nel

caso di specie non si è verificata alcuna trasgressione del diritto garantito dall'articolo 4 del Protocollo n° 4 alla Convenzione.

B. Le osservazioni dei rappresentanti dei ricorrenti

37. I rappresentanti dei ricorrenti reiterano le loro doglianze. Essi sostengono anche che è possibile che il gruppo di cinquantasette ricorrenti di cui il Governo non conosce l'identità e la sorte siano stati espulsi "senza essere identificati e senza che un magistrato abbia convalidato la loro espulsione".

38. Indicano poi che anche se, tranne che in un caso, hanno perduto qualsiasi contatto con i ricorrenti, questo risultato può essere ascrivibile soltanto al comportamento delle autorità italiane, tenuto conto soprattutto delle difficoltà di accesso degli avvocati nei centri di accoglienza, della mancanza di un sistema di registrazione efficace delle persone detenute nonché di un controllo sulla sorte delle persone una volta che queste vengono rimpatriate in Libia o in altri paesi.

39. Nelle loro osservazioni datate 16 luglio 2006, i rappresentanti dei ricorrenti indicano che, la sera del 25 marzo 2005, "parecchie decine di persone, fra cui molti [dei ricorrenti] che avevano dato la loro procura per l'introduzione di un ricorso innanzi alla Corte", fuggirono dal centro di accoglienza di Crotone.

C. La valutazione della Corte

40. La Corte rileva innanzitutto che questa parte dei ricorsi interessa il gruppo dei cinquantasette ricorrenti per i quali il ricorso era stato rinviato (vedere il paragrafo 14 lettera a)) nonché il gruppo dei quattordici ricorrenti per i quali i motivi in questione erano stati dichiarati ricevibili (vedere precedente paragrafo 14 lettera b)).

41. Per quanto concerne il gruppo dei cinquantasette ricorrenti, la Corte rileva innanzitutto che al loro riguardo dispone soltanto dei formulari di ricorso e delle procure. In queste procure figurano il cognome, il nome, la cittadinanza (per la maggior parte dei casi) dei ricorrenti e una firma (salvo che in due casi¹⁴). Ad eccezione di un caso¹⁵, nessuna delle procure reca l'indicazione della data e del luogo in cui sono state sottoscritte.

42. La Corte osserva poi che né il Governo né i rappresentanti dei ricorrenti sono stati in grado di indicare degli elementi specifici in merito alla situazione di queste persone. Risulta tuttavia dalle osservazioni dei rappresentanti dei ricorrenti che la sera del 25 marzo 2005, "parecchie decine di persone, fra cui molti [dei ricorrenti] che avevano dato la loro

¹⁴ Ricorrenti indicati ai numeri 13 e 59 dell'elenco allegato

¹⁵ Ricorrente indicato al numero 84 dell'elenco allegato.

procura per l'introduzione di un ricorso innanzi alla Corte", fuggirono dal centro di accoglienza di Crotone (precedente paragrafo 13). Secondo la Corte, tenuto conto che la sorte degli altri ricorrenti diversi dai cinquantasette in questione è conosciuta (una parte di costoro è stata espulsa e un'altra parte è stata rilasciata per superamento dei termini di detenzione), è verosimile che almeno alcuni fra i fuggitivi coincidano con il gruppo dei cinquantasette ricorrenti. Tuttavia, i rappresentanti non hanno fornito alcuna informazione sul nome e sul numero di quelli che fra i ricorrenti si sono dati alla fuga quel giorno.

43. Ad ogni modo, la Corte rileva che dalla perizia cui queste procure sono state sottoposte risulta che in almeno trentaquattro casi (divisi in più gruppi) queste ultime sono state redatte e firmate dallo stesso scrivente. In questo contesto, la Corte nota che le affermazioni dei rappresentanti dei ricorrenti secondo le quali "(...) ciascuna delle firme apposte sulle procure è stata "materialmente scritta" alla (...) presenza [dell'avvocato Ballerini] da una persona fisica vivente e vera" sembrano essere smentite. Una circostanza che non è priva di interesse, tenuto conto del fatto che, nei ricorsi di specie, vista la mancanza di contatto tra i rappresentanti dei ricorrenti e questi ultimi (ad eccezione di un caso), la chiarezza nello scambio di informazioni tra la Corte e i rappresentanti assume una particolare importanza.

44. La Corte rileva anche che, pur contestando parzialmente i risultati della perizia grafologica, i rappresentanti dei ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi presentati a nome dei ventidue ricorrenti le cui procure, secondo la perizia stessa, risultavano essere state redatte e firmate dalla stesso scrivente.

45. Per quello che riguarda i restanti quattordici ricorrenti, la Corte nota che, contrariamente alle informazioni fornite dai rappresentanti dei ricorrenti all'epoca in cui sono stati introdotti i loro ricorsi, questi ricorrenti sono stati espulsi in Libia, ciascuno in base ad un decreto di espulsione convalidato dal giudice di pace al termine di una udienza che si è svolta alla presenza di un avvocato e di un interprete. Questi ricorrenti sono rimasti in Italia per ventitre giorni (in dieci casi), ventidue giorni (in tre casi) e undici giorni (in un caso) prima di essere espulsi.

46. La Corte osserva inoltre che, pur non essendo stata oggetto di una perizia grafologica, la validità di alcune delle procure presentate dai rappresentanti a nome dei ricorrenti in questione è poco attendibile. A titolo di esempio, la Corte si riferisce alle scritture ed alle firme delle procure relative ai ricorrenti i cui nomi figurano ai numeri 29, 37 e 56 dell'elenco allegato, le quali presentano grandi similitudini con quelle delle procure che fanno parte di un gruppo¹⁶ per il quale la perizia ha concluso che la

¹⁶ Si tratta delle procure relative ai ricorrenti i cui nomi figurano ai numeri 17, 24, 25, 28, 31 32 dell'elenco allegato.

redazione era opera dello stesso scrivente e di fronte alle quali i rappresentanti hanno rinunciato al ricorso.

47. Ad ogni modo, a prescindere da questi dubbi, la Corte constata che i rappresentanti hanno perduto qualsiasi contatto con tutti i ricorrenti che hanno introdotto questa parte dei ricorsi.

48. A tale proposito, la Corte ricorda la giurisprudenza della Commissione secondo la quale "[la] Commissione si basa prima di tutto (...) sulla capacità e sulla volontà dei ricorrenti a mantenere e sostenere i ricorsi presumibilmente introdotti a loro nome. Essa non può proseguire l'esame di un ricorso senza questa cooperazione. Questo è soprattutto il caso quando a seguito della decisione sulla ricevibilità, è poco probabile che i fatti possano essere debitamente provati senza che il ricorrente sia disposto a comparire innanzi ai suoi delegati o ad apportare precisazioni per iscritto. Inoltre, sembra che i rappresentanti del ricorrente non siano potuti entrare in contatto con lui dopo un certo tempo a causa del suo cambiamento di indirizzo" (vedere, *mutatis mutandis*, *Siyamet Kapan c. Turchia*, decisione della Commissione, DR 88-B, p. 17).

49. Tenuto conto della impossibilità di stabilire il benché minimo contatto con i ricorrenti in questione, la Corte considera che i loro rappresentanti non possono, in modo significativo, continuare la procedura pendente innanzi a lei (vedere, *mutatis mutandis*, *Ali c. Svizzera*, 5 agosto 1998, §§ 32-33, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-V e *Tubajika c. Paesi Bassi*, n° 6864/06, dec. 30 giugno 2009). In queste circostanze, è in effetti impossibile approfondire la conoscenza di elementi di fatto riguardanti la particolare situazione di ogni ricorrente. Soprattutto per quanto riguarda i ricorrenti espulsi, non è possibile per la Corte acquisire informazioni riguardanti, da una parte, il luogo in cui questi ricorrenti sono stati rinviiati in Libia e, dall'altra parte, le condizioni di accoglienza di questi ultimi da parte delle autorità libiche.

50. Pertanto, tenuto conto del complesso di questi elementi come pure delle circostanze particolari della causa, la Corte ritiene che non si giustifica più proseguire l'esame di questa parte dei ricorsi ai sensi dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Peraltro, conformemente all'articolo 37 § 1 *in fine*, essa considera che non vi è alcuna particolare circostanza che riguardi il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli che richieda di proseguire l'esame di questa parte dei ricorsi. Di conseguenza, è necessario cancellare questa parte dei ricorsi del ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione.

II. SULL'ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE

51. I rappresentanti dei ricorrenti, ad eccezione di coloro che hanno introdotto il ricorso n° 10171/05, lamentano anche, per conto dei ricorrenti, la violazione dell'articolo 34 della Convenzione in ragione dei presunti ostacoli al diritto di questi ultimi di introdurre un ricorso innanzi alla Corte, soprattutto a seguito dell'espulsione di una parte dei ricorrenti in Libia e alla perdita di contatto di questi ultimi con i loro rappresentanti.

52. Questo articolo è formulato come segue nelle sue pertinenti:

« La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica (...) che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto »

53. Il Governo sostiene che anche se i ricorrenti avevano incontrato difficoltà pratiche nel contattare gli avvocati, questo fatto non comprometterebbe affatto il loro diritto di ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, in quanto i fatti dimostrano che i ricorrenti hanno potuto introdurre i loro ricorsi innanzi alla Corte.

54. I rappresentanti dei ricorrenti reiterano i loro motivi di ricorso.

55. La Corte rileva innanzitutto che questa parte dei ricorsi riguarda il gruppo dei cinquantasette ricorrenti per i quali il ricorso era stato rinviato (vedere precedente paragrafo 14 lettera a)) e i gruppi dei quattordici e tredici ricorrenti per i quali il motivo in questione era stato dichiarato ricevibile (vedere precedente paragrafo 14 lettera b) e c)).

56. Fatta eccezione per il ricorso n° 17165/05 (introdotto da Kamel Midawi), tenuto conto delle considerazioni sviluppate nei precedenti paragrafi 40-50, la Corte ritiene che non si giustifica più proseguire l'esame di questa parte dei ricorsi ai sensi dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Peraltro, conformemente all'articolo 37 § 1 *in fine*, essa ritiene che nessuna particolare circostanza che riguardi il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli richieda la prosecuzione dell'esame di questa parte dei ricorsi. Di conseguenza, occorre cancellare questa parte dei ricorsi dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione.

57. Per quanto riguarda il ricorso n° 17165/05, la Corte constata che il signor Kamel Midawi, la cui validità della procura non pone alcun dubbio, ha potuto introdurre un ricorso innanzi alla Corte, che si trova sul territorio italiano e che secondo le informazioni fornite dai suoi rappresentanti il 16 luglio 2006 è l'unico, tra i ricorrenti, ad essere rimasto in contatto con i suoi avvocati. Peraltro, nella fattispecie non si riscontra alcun comportamento delle autorità interne volto ad impedire o a rendere inefficace l'introduzione del ricorso del signor Kamel Midawi innanzi alla Corte (vedere, *mutatis mutandis*, *Akdivar e altri c. Turchia* del 16 settembre 1996, *Recueil* 1996-IV, p. 1219, § 105 ; *Aksoy c. Turchia* del 18 dicembre 1996, *Recueil*

1996-VI, p. 2288, § 105 e *Kurt c. Tuchia* del 25 maggio 1998, *Recueil* 1998-III, pp. 1192-1193, § 160).

58. Tenuto conto di queste considerazioni, la Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell'articolo 34 della Convenzione nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Decide* di cancellare dal ruolo i ricorsi nn. 10171/05, 10601/05 e 11593/05 ;
2. *Dichiara* che non vi è stata violazione dell'articolo 34 della Convenzione, per quanto riguarda il ricorso introdotto da Kamel Midawi (n° 17165/05).

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente

**ELENCO DEI RICORRENTI,
INFORMAZIONI CHE LI RIGUARDANO
E STADIO DELLA PROCEDURA INNANZI ALLA CORTE**

Nome del ricorrente	Cittadinanza, data di nascita e altre informazioni	Stadio della procedura innanzi alla Corte
<u>Ricorso n° 10171/05</u>		
1. Ahmed HUSSUN	Nessuna indicazione	<i>Rinviato</i>
2. Bahija SABRI	Nessuna indicazione	<i>Rinviato</i>
3. Chakir MARIAM	Nessuna indicazione	<i>Rinviato</i>
<u>Ricorso n° 10601/05</u>		
4. Yasser MOHAMED	Nessuna indicazione Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
5. Ammar SARAJ	Nessuna indicazione	<i>Rinviato</i>
<u>Ricorso n° 11593/05</u>		
6. Mohamed SALEM	Palestinese, nato il 19/5/1976 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>
7. Metiry JASSEM ABD RASSOUL, o Jassem Abd RASSELEMTIRI, come indicato dal Governo	Iracheno, nato il 28/5/1979 Arrivato il 14/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>
8. Fis ALAHMED	Palestinese, nato il 3/12/1981	<i>Rinviato</i>
9. Besem GAZEWI	Palestinese, nato il 7/7/1984	<i>Rinviato</i>
10. Arabi TARIK, o Tarik ARABI, come indicato dal Governo	Iracheno, nato il 1/1/1978 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
11. Sanhagi MOAMED, o Mohma	Palestinese, nato il 1/1/1959	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>

SANHAGI, come indicato dal Governo	Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	
12. Mounir AHMED	Palestinese, nato il 9/2/1984	<i>Rinviato</i>
13. Rifeki BCABDALAH	La cittadinanza non è stata indicata nella procura, nato il 7/11/1986	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
14. Elabyad MUSTAPHA	Iracheno, nato il 1/10/1977	<i>Rinviato</i>
15. Abuma ZEMABDLRAHIM, o Abdelrahim ABUMAZEN, come indicato dal Governo	Palestinese; nato il 1° gennaio 1977 Arrivato: data non conosciuta Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
16. Hamada AALSSAMD	Palestinese, nato il 27/8/1980	<i>Rinviato</i>
17. Kafed NOUMAN	Giordano, nato il 15/8/1977	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
18. Moahamed YASIN	Palestinese, nato il 16/7/1975	<i>Rinviato</i>
19. Wissem AL HADI HANACHI	Algerino, nato il 11/4/1984	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
20. Ibrahime CHNATIKA	Marocchino, nato l' 8/4/1977	<i>Rinviato</i>
21. Adil TANJI	Iracheno, nato il 2/7/1981	<i>Rinviato</i>
22. Bochaib AZOZI	Marocchino, nato il 12/3/1974	<i>Rinviato</i>
23. Abid OMAR	Palestinese, nato il 1/1/1978	<i>Rinviato</i>
24. Saleh MOHAMMED	Iracheno, nato il 9/5/1976	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
25. Ziad MOHAMMED	Palestinese, nato il 26/10/1975	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
26. Mashud MOHAMMED, o Masuud MOHAMED, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 1/1/1975 Arrivato il 15/3/2005 Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
27. Abdelaziz MAHMOUD, o Abdelaziz MOHAMED, come indicato dal Governo	Iracheno, nato il 3/10/1986 Arrivato il 14/3/2005 Nessun processo verbale di identificazione Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
28. Mohammed SHAFONE	Palestinese, nato il 23/3/1963	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
29. Wood RAHIL, o WAAD Rahil, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 1/3/1982 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: rifugio politico Espulso il 5/4/05	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>

	Destinazione: Libia	
30. Ali MOHAMMED	Palestinese, nato il 15/7/1986 Arrivato il 25/3/05 « Scheda notizie » (Questura di Ragusa): 25/3/05 Decreto di espulsione: 1/4/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)
31. Salim ALI	Palestinese, nato il 25/12/1966	Rinviato Rinuncia
32. Khaled MAHMOUD	Palestinese, nato il 3/5/1970	Rinviato Rinuncia
33. Soufyane SAAD	Algerino, nato il 7/12/1986 Arrivato: data non conosciuta Nessun processo verbale di identificazione Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	Ricevibile (articolo 34)
34. Hicham ZITOUNI	Palestinese, nato il 1/1/1981	Rinviato
35. Hamza MOHAMMED	Palestinese, nato il 26/11/1975	Rinviato
36. Fadoa SAADAN	Palestinese, nato in una data non precisata del 1976	Rinviato
37. Mohamed ALI	Palestinese, nato il 23/1/1980 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 1/4/05 Udienza di convalida: 9/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)
38. Hanan KHALAF	Palestinese, nato in una data non precisata del 1982	Rinviato
39. Eklas ABU AL FADEL	Palestinese, nato in una data non precisata del 1977	Rinviato
40. Sdik CHAB	Palestinese, nato il 4/8/1978	Rinviato
41. Hosin RAZI MARWAN	La cittadinanza non è stata indicata nella procura, nato il 15/1/1983	Rinviato
42. Salman SALEM	Palestinese, nato il 2/2/1989	Rinviato
43. Gasan MIRWAN, o Gasan MARWAN, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 3/10/1981 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra Espulso il 5/4/05	Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)

	Destinazione: Libia	
44. Ahmed MABROUK	Iracheno, nato il 13/12/1972	<i>Rinviato</i>
45. Ahmad SAFI	Palestinese, nato il 15/10/1983	<i>Rinviato</i>
46. Nadji SOLTAN	Palestinese, nato il 12/6/1972	<i>Rinviato</i>
47. Mossoud ALI	Iracheno, nato il 1/5/1981	<i>Rinviato</i>
48. Kodi FAHD	Iracheno, nato il 20/2/1975	<i>Rinviato</i>
49. Elhussien ABED EL KHADER	Iracheno, nato il 12/1/1981	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
50. Samir ABD AZIZ	Giordano, nato il 14/6/1965	<i>Rinviato</i>
51. Cheimaamo HAMED HOSSNI	Palestinese, nato il 4/2/1981	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
52. Miled SOBHI	Iracheno, nato il 24/3/1986	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
53. Mohamed AHMED	Palestinese, nato il 21/8/1981	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
54. Abdelrahman SABER	Palestinese, nato il 22/1/1977	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
55. Ahamed EMADELDIN, o Emadm AHMED, come indicato dal Governo	Palestinese, nato l'11/3/1979 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Decreto di espulsione: 21/3/05 Udienza di convalida: 24/3/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>
56. Muzin HUSSIN, o Mazin HOSIN, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 1/1/1982 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: rifugio politico Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>
57. Ali ABED ALLAH	Iracheno, nato l'11/8/1968	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
58. Hussien SAYED	Palestinese, nato il 1/6/1983	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
59. Kimo RADI	Palestinese, nato il 1/1/1983	<i>Rinviato</i>
60. Mohamed SALIM, o Salh MOHAMED, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 9/5/1976 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: nessuna data Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: rifugio politico Espulso il 5/4/05	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>

	Destinazione: Libia	
61. Mobarak TAWFIL	Iracheno, nato il 6/12/1978	<i>Rinviato</i>
62. Aboumali ABBAS	Palestinese, nato il 1/1/1979	<i>Rinviato</i>
63. Mohamed ADIL	Palestinese, nato il 1/1/1987	<i>Rinviato</i> <i>Rinuncia</i>
64. Socri ABDEL CAMI, o Abdelghani SOUKRI, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 1/1/1972 Arrivato il 13/3/2005 Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
65. FARISLUTFI, o Lufti FARIS, come indicato dal Governo	Tunisino, nato il 15/3/1976 Arrivato il 13/3/2005 Processo verbale di identificazione: 6/4/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
66. Mohamed ELHOSINI, o Mohamed ELOSENY, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 5/11/1967 Arrivato il 15/3/2005 Processo verbale di identificazione: 15/3/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
67. Sief AHMED	Palestinese, nato il 13/9/1982	<i>Rinviato</i>
68. Adnan FAHD	Palestinese, nato il 5/3/1980 Arrivato il 14/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i> <i>Rinuncia</i>
69. Ali SILIMAN	Iracheno, nato il 23/7/1960	<i>Rinviato</i>
70. Ettatallah HAMIDHAMDHT	Palestinese, nato in una data non precisata del 1976	<i>Rinviato</i>
71. Abdelsalam YASSER	Palestinese, nato il 12/12/1979	<i>Rinviato</i>
72. Thalil (Khalil) AZELDIN	Iracheno, nato il 3/7/1980	<i>Rinviato</i>
73. Morad HEDIWI	Iracheno, nato il 16/11/1983	<i>Rinviato</i>
74. Abdel Halim MOHAMED, o u Abdelhalim MOHAMED, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 1/2/1983 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: «vivere» Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>
75. Ahref SOBHI	Palestinese, nato il 23/12/1982	<i>Rinviato</i>
76. Jamal Skouri AHMED, ou Jamal	Palestinese, nato il 2/1/1966	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>

SKOURI, come indicato dal Governo	Arrivato il 13/3/2005 Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	
77. Ahmed YASER, o Moahamed YASSIN, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 16/7/1975 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione:1/4/05 Udienza di convalida:2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>
78. Abdo HASSNOUI	Palestinese, nato il 1/1/1985	<i>Rinviato</i>
79. Sameh KALHIO, o Khalid SAMEH, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 1/1/1984 Arrivato il 13/3/2005 Processo verbale di identificazione: 21/3/05 Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>
80. Nalar FOUAD	Palestinese, nato il 1/1/1983	<i>Rinviato</i>
81. Achraf CHAABAN, o Achraf CHABBAN, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 17/3/1982 Arrivato il 14/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 1/4/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>
82. Salhi ABDELLATE	Palestinese, nato il 1/1/1976	<i>Rinviato</i>
83. Ahmad ALI, o Ahmed ALI, come indicato dal Governo	Palestinese, nato il 19/5/1974 Arrivato il 13/3/05 Processo verbale di identificazione: 20/3/05 Decreto di espulsione: 30/3/05 Udienza di convalida: 2/4/2005 Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra Espulso il 5/4/05 Destinazione: Libia	<i>Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo n° 4)</i>
<u>Ricorso n° 17165/05</u>		
84. Kamel MIDAWI	Algerino, data di nascita non conosciuta Rilasciato per superamento dei termini di detenzione	<i>Ricevibile (articolo 34)</i>

La traduzione¹⁷ che precede è stata curata dagli esperti linguistici Martina Scantamburlo (dall'inizio al paragrafo 28) e Rita Carnevali (dal paragrafo 29 alla fine della sentenza e tabella).

¹⁷ A cura del Ministero della Giustizia.